



**Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro**

**“La valutazione dei rischi, le  
procedure standardizzate e  
gli aspetti sanzionatori”**

**Mauro BONIFACI**


**Ordine Consulenti Lavoro di ASTI**

**Asti, 20 Giugno 2013**

## DEFINIZIONE

q) «*valutazione dei rischi*»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**Artt. 17, 28 e 29 del D.LGS. 81/08**




**INDIVIDUARE IL PERICOLO E STIMARE  
IL RISCHIO DI DANNO  
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**

**r) «pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;



**s) «rischio»:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;



## PERICOLO


**potenziale fonte di danno**

**caduta oggetti  
pericolo di urto,  
schiacciamento,  
caduta, proiezione di  
parti, elettrico, chimico,  
biologico ecc.**



situazione  
pericolosa:

circostanza  
nella quale  
una persona è  
esposta a un  
pericolo



evento  
pericoloso

può causare  
danni di varia  
gravità.

**RISCHIO**

# danno

**Un danno è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale**



**Danno biologico = menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed avente rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Cass. 2396/83**

# LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per fattore di rischio professionale s'intende un qualsiasi agente fisico, chimico, biologico presente nell'ambiente di lavoro in grado di causare un danno al lavoratore.



Il rischio viene di norma espresso con la seguente formula

$$R = P \times D$$

**R = Rischio**

**P = Probabilità di accadimento dell'evento**

**D = Magnitudo (gravità del danno)**

$$R = f(P, D)$$

dove:

- P è la probabilità che si verifichi un evento;
- D è la gravità delle conseguenze o più semplicemente magnitudo

Presuppone tre attività di indagine distinte

1) per mezzo di procedure qualitative (check list, Hazop, FMEA, ecc.) si devono individuare tutti i possibili “fattori di rischio” forieri di malfunzionamenti o di conseguenze indesiderate

2) su una selezione dei primi (i malfunzionamenti) o delle seconde (le conseguenze indesiderate) si procede, utilizzando alberi logici (alberi degli eventi, alberi dei guasti, ecc.) a stimare la loro probabilità di accadimento. (CRITERI!!!)

3) valutare per la stessa selezione di conseguenze, la gravità

**Consultazione dei lavoratori e dei**

**...su sua richiesta  
riceve copia del DVR  
e del DUVRI**

**È tenuto al rispetto  
della privacy, al  
segreto industriale e al  
segreto in ordine ai  
processi lavorativi**




**Art. 29 - 2.**

**Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del  
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

# Liste di controllo o checklist

Elenco esaustivo di domande rispondenti ad azioni da fare o da verificare per eseguire una determinata attività.



**STRUMENTO PER**

Acquisizione di informazioni che possono riguardare gli aspetti più diversi

Portare a termine attività che prevedono molti passi e che richiedono particolare attenzione


# Liste di controllo o checklist

VANTAGGI	SVANTAGGI
Non è necessario ricordare tutti i passaggi	Non è certo che tutte le criticità siano state evidenziate
Operare con metodo	Difficoltà di quantificare i risultati
Consentire diversi livelli di dettaglio	<b>Generiche e non specifiche</b>
Facilità di aggiornamento dei dati	
Velocità del controllo richiesto	
Adattabilità a più situazioni	
<b>Versatilità nel trattamento delle informazioni raccolte</b>	
Strumento di coinvolgimento, sensibilizzazione e partecipazione	


# Liste di controllo o checklist

**NON SONO LA VALUTAZIONE DEI  
RISCHI !**





**Stima della gravità**



INDICE OCRA	PUNTEGGIO CHECK-LIST	FASCIA	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
≤ 1,5	≤ 5	Fascia verde	Ottimale
1,6 - 2,2	5,1 + 7,5	Fascia giallo - verde	Accettabile
2,3 - 3,5	7,6 + 11,0	Fascia giallo	Molto lieve
3,6 - 4,5	11,1 + 14,0	Fascia rosso lieve	Lieve
4,6 - 9,0	14,1 + 22,5	Fascia rosso medio	Medio
≥ 9,1	≥ 22,6	Fascia rosso alto	Alto

# **La valutazione dei rischi**

**Deve consentire  
l'individuazione  
degli interventi  
necessari ad  
eliminare o ridurre i  
rischi individuati**

**Deve consentire  
di formulare un  
piano di  
attuazione degli  
interventi in base  
ad un preciso  
ordine di priorità**

# La valutazione dei rischi

**SU SUPPORTO INFORMATICO**

**DATA CERTA**

**NUOVA IMPRESA:  
VALUTAZIONE  
SUBITO, DOCUMENTO  
ENTRO 90 GG**

**DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI  
RISCHI**

**La valutazione  
dei rischi**

**CHI FA CHE  
COSA!**

**Procedure per  
l'attuazione  
delle misure da  
realizzare  
nonché dei ruoli  
dell'organizzazione  
aziendale che vi  
devono provvedere**

**+**

**Relazione sulla  
valutazione dei  
rischi con  
criteri adottati**

**Misure di  
prevenzione e  
protezione  
attuata e D.P.I.  
adottati**

**Programma  
delle misure di  
miglioramento  
nel tempo**

**Criteri di semplicità, brevità  
e comprensibilità  
Strumento operativo  
di pianificazione!**

**RSPP, RLS, MC,**


**+**

**Mansioni con  
rischi specifici e  
requisiti**

Art. 29 comma 5 DLgs 81/08  
i DL che occupano fino a 10 lavoratori  
effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle  
procedure standardizzate di cui all'art. 6 c8F.  
.... non oltre il 30/06/12 gli stessi DL possono  
“AUTOCERTIFICARE” l'effettuazione  
della valutazione dei rischi

**MA CHE COSA E' L'AUTOCERTIFICAZIONE  
DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ?**

**In merito alla procedura d'infrazione 2010/4227** il governo italiano doveva evitare una sanzione della commissione europea che chiedeva spiegazioni sulla presunta natura illegittima dell'autocertificazione che, se interpretata come semplice dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi, è in contrasto insanabile con la Direttiva n. 391 del 1989, se invece interpretata come sostiene la sentenza e il governo italiano di fronte alla Commissione, significa per il datore di lavoro redigere comunque un documento scritto di valutazione dei rischi), quella per cui le aziende che autocertificano devono contestualmente predisporre sempre almeno un documento scritto recante una :



**“sintesi, magari sommaria,  
dei criteri utilizzati,  
dei rischi valutati, delle misure adottate  
e previste e della loro programmazione”.**

## **CHI NON POTEVA AUTOCERTIFICARE**

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del DLgs 17/08/99, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;**
- b) nelle centrali termoelettriche;**
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;**
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;**
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.**

# Autocertificazione

**Suprema Corte italiana nella causa Cass. Pen. 23968/2011, cui le autorità italiane hanno fatto riferimento nella loro risposta alla Commissione europea alla lettera di costituzione in mora:**

***‘Il datore di lavoro, anche delle imprese sino a dieci dipendenti, non è esonerato dal redigere e documentare formalmente, sia pure nella forma semplificata e con le sole modalità di autocertificazione, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori’;***

## *Commissione per gli Interpelli*

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2012

Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto consequenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.

**Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi  
ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29,  
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

*Commissione consultiva permanente per la salute e  
sicurezza sul lavoro articolo 6, comma 8, lettera f)*

elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le **procedure standardizzate** di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei **profili di rischio e degli indici infortunistici di settore**. Tali procedure vengono recepite con *Decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'interno* acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

**Procedure standardizzate per la  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  
CON ESCLUSIONI  
ATTIVITA' PARTICOLARI**

**Aziende fino a 10  
LAVORATORI**

**Aziende fino a 50  
LAVORATORI**

**Decreto Interministeriale  
30 novembre 2012**

# Decreto interministeriale 30 Novembre 2012

## Articolo 2

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.

2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

Roma,

30 NOV. 2012

**Approvazione del documento  
Dalla Commissione consultiva  
Permanente in data 12 maggio 2012**

**-Nota Ministero Lavoro 31/01/2013 –  
chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della  
facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi  
(articolo 29 comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  
2008, n. 81 smi)**

Per tale ragione, considerato che il Decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che **la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data**

**31 maggio 2013**

# Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

## INDICE

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| I.  | Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | pag. 3-11 |
| II. | Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale   | pag.12-25 |

**1- DESCRIZIONE DELL'AZIENDA  
DEL CICLO LAVORATIVO  
E DELLE MANSIONI**

**2- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ASSOCIATI AI PERICOLI  
INDIVIDUAZIONE DELLE  
MISURE DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE ATTUATE**

**4 - DEFINIZIONE DELPROGRAMMA DI  
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI  
DI SALUTE E SICUREZZA**



## Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi .

<b>SI APPLICA A</b>		<b>Esclusioni</b>
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)	<ul style="list-style-type: none"><li>• La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.</li></ul>	<p>Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:<ol style="list-style-type: none"><li>a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;</li><li>b) centrali termoelettriche;</li><li>c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;</li><li>d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;</li></ol></li></ul>

## Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

	<b>SI PUO' APPLICARE</b>	<b>Esclusioni</b>
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)	<ul style="list-style-type: none"><li>• La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.</li></ul>	<p>Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);</li><li>• aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)</li></ul>

# Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

## SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

		<b>Azioni</b>	<b>Moduli*</b> <i>(disponibili e gestibili anche in formato elettronico)</i>	<b>Istruzioni e supporti informativi</b>
<b>PASSO N. 1</b>	<b>Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni</b>	Descrizione generale dell'azienda	MODULO N. 1.1	Paragrafo 4.1
		Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni	MODULO N. 1.2	
<b>PASSO N. 2</b>	<b>Individuazione dei pericoli presenti in azienda</b>	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	MODULO N. 2	Paragrafo 4.2

<b>PASSO N. 3</b>	<b>Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.</li> </ul>	MODULO N.3 (colonne dalla n.1 alla n.3)	Paragrafo 4.3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).</li> </ul>	MODULO N.3 (colonna n.4)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;</li> <li>- in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.</li> </ul> </li> <li>• Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione</li> </ul> <p>Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.</p>		

## Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi sarà effettuata **per tutti i pericoli individuati**, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

## Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. **rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.**) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in **banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.**

## Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

# Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate</li> </ul>	MODULO N.3 (colonna 5)	
PASSO N. 4	Definizione del programma di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</li> <li>Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure</li> </ul>	MODULO N. 3 (colonne dalla 6 alla 8)	Paragrafo 4.4

## Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.



## Alcune considerazioni

La Procedura standardizzata\* è un modello che definisce un percorso per condurre la valutazione dei rischi, **NON** esauendo gli obblighi relativi alla stima/misura degli stessi.

- standardizzare: conformare qlco. a un **modello**, o a un livello o valore medio *il Sabatini Coletti Dizionario della Lingua italiana*

## Alcune considerazioni

Obiettivi da perseguire:

- Facilitare l'adempimento dal punto di vista operativo (ad.es. con l'informatizzazione );
- Supportare la valutazione di situazioni complesse

## Alcune considerazioni

Fondamentale il ruolo delle istituzioni (Ministeri, Regioni, INAIL,..), in collaborazione con le parti sociali, nel costruire profili di rischio, linee guida e buone prassi di settore.

## Alcune considerazioni

E in analogia a quanto già realizzato per il settore edile, nell' alimentare e riconoscere banche dati specifiche in particolare per le esposizioni a fattori di rischio misurabili (rumore, vibrazioni, agenti chimici) in agricoltura.

## Alcune considerazioni

Valorizzando in questa fase dell'adempimento, l'adozione di misure di prevenzione e protezione adeguate.

# Semplificazioni - Decreto 27 marzo 2013

## Art. 2

*(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)*

1. In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.

## Semplificazioni - Decreto 27 marzo 2013

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

## Semplificazioni - Decreto 27 marzo 2013

### Art. 3

*(Semplificazioni in materia di informazione e formazione)*

1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

## **Obbligo in capo al datore di lavoro**



**VALUTAZIONE DI TUTTI  
I RISCHI LAVORATIVI**



**Obbligo  
giuridico**

**Responsabilità**

## POSIZIONE DI GARANZIA

“L’obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di proteggerli adeguatamente”.

art. 40 cp


Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.



**Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo**


## GLI ASPETTI SANZIONATORI Art. 55

E' punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2500 a 6400 Euro il DATORE DI LAVORO che:



- Omette la valutazione dei rischi;
- Omette la redazione del documento;
- Redige un documento incompleto;

E' punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o il DATORE DI LAVORO che:




Nelle aziende particolari (art 31 c.6 lett. A, B, C, D, F, G, rischi biologici gruppi 3 e 4, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, amianto, titolo IV con più imprese o con entità > 200 UG)

- Omette la valutazione dei rischi
- Omette la redazione del documento
- Redige un documento incompleto

## GLI ASPETTI SANZIONATORI Art. 55

E' punito con ammenda da 2000 a 4000 Euro  
il DATORE DI LAVORO che:




adotta un documento in assenza di:

- indicazione misure prevenzione/protezione e DPI
- programma delle misure
- procedure per l'attuazione delle misure e ruoli
- dell'organizzazione aziendale

## GLI ASPETTI SANZIONATORI Art. 55

E' punito con ammenda da 1000 a 2000 Euro  
il DATORE DI LAVORO che:



Adotta il documento senza


- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati
- indicare le mansioni che espongono i lavoratori ai rischi specifici che richiedono una capacità professionale, esperienza, formazione ed addestramento

## La valutazione dei rischi serve per ridurre gli infortuni?

**Sent. Cassazione penale, sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10448:** *una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato, inoltre, che i lavoratori utilizzassero per l'esecuzione dello smontaggio, un mezzo improprio ed inadeguato quale un crick, con conseguente violazione dell'art. 71 D.P.R. n. 164/1956 (art. 150, c.1, D.Lgs. n. 81/2008) laddove è previsto che “prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da demolire”, così da predisporre idonee strutture di rafforzamento e puntellamento (...)*”.

Nella sentenza si parla anche della *posizione di garanzia del datore di lavoro e quindi, da parte sua, una condotta omissiva causalmente legata all'incidente, poichè la predisposizione di una concreta specifica valutazione dei rischi del lavoro in corso di svolgimento nel cantiere e la conseguente corretta informazione dei lavoratori, nonché la predisposizione delle idonee misure di sicurezza avrebbero evitato l'evento*

**Cassazione penale, sez. IV, 3 marzo 2010, n. 8622 ribadisce che** *la valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato , e non può essere affermata una causalità di principio.*



**Infatti la valutazione dei rischi diventa strumento prevenzionistico solamente se è in grado di individuare gli elementi che concorrono alla maturazione dello ‘scenario pre-infortunio’”.**